



Alla cortese attenzione della
Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali

e p.c.
al Dirigente del Settore competente
mail: dg.500700@regione.campania.it
pec: dg.500700@pec.regione.campania.it

Oggetto: Segnalazione di previsione discriminatoria e illegittima in materia di competenze professionali.

Bando SRD 04 *“Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale – Azione 1: Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale”*

Richiesta di annullamento in autotutela del Decreto Dirigenziale n. 238 del 02/05/2025 –

Questo Collegio è venuto a conoscenza che la Giunta Regionale della Campania, con Decreto Dirigenziale n. 238 del 02/05/2025, ha adottato il Bando relativo all'intervento SRD 04 *“Investimenti non produttivi agricoli con finalità ambientale – Azione 1: Investimenti non produttivi finalizzati ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale”*.

Il Bando, al punto 14.1.1 *“Documentazione di progetto”*, lettera a), prevede la presentazione di una *“Relazione tecnica economico-agronomica contenente il Piano degli interventi, timbrata e firmata da un tecnico professionista competente in materia agroforestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal richiedente”*.

Tale previsione risulta illegittima per i seguenti motivi.

In primo luogo, le Regioni e/o i Comuni non hanno competenza a determinare o restringere le attribuzioni delle professioni regolamentate, materia che rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Ciò è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 178/2014, tra le altre).

A supporto di quanto sopra, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 6610/2008, che ha affermato il principio secondo cui *“l'ente locale può determinare la documentazione formale da allegare all'istanza. Tuttavia, non può delimitare il novero dei professionisti abilitati a redigere la relazione da allegare. Infatti, unicamente le leggi (nonché i regolamenti da esse previsti, e per i geometri, il regio decreto n. 274 del 1929) possono specificare le competenze delle categorie professionali”*.



In relazione al caso in oggetto, la disposizione contenuta nel Bando esclude illegittimamente la categoria dei geometri dalla possibilità di redigere la “*Relazione tecnica economico-agronomica*”, pur trattandosi di una competenza rientrante nelle attribuzioni della professione, come previsto dal Regolamento per la professione di geometra (R.D. n. 274/1929).

Nello specifico:

Art. 16, R.D. n. 274/1929 elenca le attività professionali riconosciute ai geometri, tra cui:

lett. b) tracciamento di strade poderali e consorziali;
lett. e) stima di aree e fondi rustici, danni alle colture, ecc.;
lett. g) stima di scorte morte e operazioni nei beni rurali;
lett. h), i), l), o), p) operazioni contabili, progettazione e direzione di costruzioni rurali, funzioni peritali.

Art. 19 e art. 20 dello stesso Regio Decreto stabiliscono che diverse attribuzioni dei geometri sono comuni anche a dottori in scienze agrarie e periti agrari.

Ne consegue che il geometra può essere considerato tecnico competente in materia agraria o agronomica per tutte quelle attività non espressamente riservate dalla legge ad altre categorie, come peraltro precisato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Toscana, sent. n. 463/1998).

A conferma, si richiama anche il comma 4 dell'art. 2 della Legge n. 3/1976 (ordinamento della professione di dottore agronomo e forestale), che recita:

“L’elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell’attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti.”

La norma in questione esclude qualsiasi riserva esclusiva in favore di dottori agronomi o periti agrari, facendo salvo l'esercizio di attività analoghe da parte di altri professionisti in possesso di competenze riconosciute, come i geometri.

Tale orientamento risulta anche dalla giurisprudenza¹.

- ¹ dalla sentenza Consiglio di Stato (n. 952/2017) che ha stabilito che le attività professionali «volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e in generale, le attività riguardanti il mondo rurale meglio specificate dall'art. 2 della legge n. 3 del 1976, non risultano attribuite, alla stregua di una interpretazione letterale della norma, ed in ragione della sua ampiezza, anche in forza di una sua interpretazione funzionale, in modo esclusivo ai Dottori Agronomi e Forestali.

Sotto tale profilo può essere utile evidenziare, a titolo esemplificativo, la differenza tra la norma in esame e quella dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, relativa alla disciplina della professione di avvocato, il cui quinto comma precisa specificamente che “sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali”.

- dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo (n. 194/2010) riferita all'avviso pubblico per il riconoscimento dall'idoneità all'erogazione del servizio di consulenza aziendale per le imprese agricole beneficiarie di aiuti diretti dell'Unione Europea,



A ulteriore riscontro si cita anche l'art. 3 della Legge 2 marzo 1963, n. 320, che prevede che gli esperti tecnici delle Sezioni specializzate agrarie dei Tribunali possono essere scelti tra:

“gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici.”

Tale previsione evidenzia il riconoscimento formale del ruolo e delle competenze dei geometri anche nell'ambito agrario.

Alla luce di quanto sopra, si ribadisce che:

- la predisposizione della documentazione tecnica a supporto delle istanze per interventi in materia agraria e/o agronomica NON è riservata in via esclusiva ai dottori agronomi, ai periti agrari o agli agrotecnici;
- secondo quanto previsto dal R.D. n. 274/1929, il geometra possiede specifiche competenze in materia agraria e/o agronomica, fatta eccezione per gli interventi di rilevante complessità scientifica (es. forestazione, ingegneria naturalistica, stabilità dei versanti, ecc.);
- il geometra deve pertanto ritenersi abilitato alla redazione della “*Relazione tecnica economico-agronomica*” richiesta al punto 14.1.1 del Bando in oggetto.

Eventuali disposizioni amministrative che escludano legittimi ambiti di competenza professionale devono essere adeguatamente motivate e proporzionate, altrimenti si configura una lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi, con potenziale violazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità sanciti anche dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).

Pertanto, nel rispetto dei principi di correttezza istituzionale e collaborazione tra amministrazioni, si invita la Giunta Regionale della Campania a:

1. sospendere il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno;
2. rettificare il Bando in oggetto, ammettendo espressamente anche i geometri tra i professionisti legittimati a sottoscrivere la “ Relazione tecnica economico-agronomica”;

emanato dalla Regione Abruzzo, che ha stabilito « Meritano inoltre considerazione i principi elaborati in materia della Corte Costituzionale, secondo cui il sistema degli ordinamenti professionali di cui all'art. 33, quinto comma della Costituzione deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non già l'interesse corporativo di una categoria professionale, ma quello degli interessi di una società, connotati in ragione di un'accresciuta e sempre maggiore complessità, il che porta ad escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (Corte Cost. n. 345/1995). Sulla base delle considerazioni che precedono neppure è possibile, a priori, escludere dallo staff di consulenza la figura dei geometri, come richiedono i ricorrenti, ben potendo un singolo programma prevedere competenze riconducibili a tale figura professionale (ad esempio, riferibili ad attività di progettazione relativa a piani di miglioramento agricolo-ambientale, di tracciamento di canali di irrigazione e di scolo, di misura e divisione di fondi rustici, di stima, di generiche funzioni contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie, di opere inerenti lavori di irrigazione e bonifica, ecc., tutte le attività elencate nell'art. 16 del R.D. n. 274/1929, regolamento per la professione di geometra)». Afferma inoltre il T.A.R. Abruzzo nel merito dell'esclusività della prestazione professionale « Tale requisito non è previsto dalla normativa comunitaria ed è stato indebitamente introdotto dall'avviso regionale, in violazione del principio di libera prestazione dei servizi da parte di liberi professionisti accolto anche a livello comunitario (artt. 2,3,34,48,49,50,81,82,86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea).»

- dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo (n. 196/2010) riferita allo stesso avviso pubblico di cui alla precedente sentenza T.A.R. Abruzzo n. 194/2010, con identica motivazione, avverso la quale era stato proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, poi dichiarato perento con decreto del Presidente della sezione quinta, n. 687/2016.



3. fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande, onde consentire una piena partecipazione nel rispetto della parità di trattamento tra i professionisti.

La presente segnalazione è formulata in via di autotutela e, in assenza di un celere riscontro, si presenta con riserva di adire la competente giustizia amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi legittimi della categoria professionale dei geometri, con eventuale addebito delle spese alla parte resistente, anche ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

Con i migliori saluti.

Salerno, 20/05/2025


Il Presidente
Gino Parisi
